

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Proposta N° 20 / Prot.</b><br><br><b>Data 20/01/2015</b> |  | Inviata ai capi gruppo Consiliari<br>il _____ Prot.N° _____<br><p style="text-align: center;"><b>L'impiegato responsabile</b></p> _____ |
|---|---|---|

**Comune di Alcamo**  
 PROVINCIA DI TRAPANI  
**Copia deliberazione della Giunta Municipale**

|  |                  |  |
|--|------------------|--|
| <b>N° 24 del Reg.</b><br><br><b>Data 29/01/2015</b>  | <b>OGGETTO :</b> | DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DI DIRITTO FISSO DA ESIGERE DA PARTE DEL COMUNE ALL'ATTO DELLA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO O DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO |
| <b>Parte riservata alla Ragioneria</b><br><br><b>Bilancio _____</b><br><br>ATTO n. _____<br>Titolo _____ Funzione _____<br>Servizio _____ Intervento _____<br>Cap. _____ |                  | <b>NOTE</b><br><br><b>Immediata esecuzione</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>SI</b><br><input type="checkbox"/> <b>NO</b>  |

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

|    |   | PRES. | ASS. | FAV. | CONTR. | ASTEN. |
|----|---|-------|------|------|--------|--------|
| 1) | <b>Sindaco</b> Bonventre Sebastiano     | X     |      | X    |        |        |
| 2) | <b>Ass.Anz</b> Coppola Vincenzo         | X     |      | X    |        |        |
| 3) | <b>Assessore</b> Culmone Renato         | X     |      | X    |        |        |
| 4) | <b>Ass.V/Sindaco</b> Cusumano Salvatore | X     |      | X    |        |        |
| 5) | <b>Assessore</b> Manno Antonino         | X     |      | X    |        |        |
| 6) | <b>Assessore</b> Grimaudo A.P.Selene    | X     |      | X    |        |        |
| 7) | <b>Assessore</b> Papa Stefano           | X     |      | X    |        |        |

Presiede il Sindaco **Sebastiano Bonventre**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Cristofaro Ricupati**

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato

Il Responsabile del procedimento di cui all'art.5 della L.R. 10/91 propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL DIRITTO FISSO DA ESIGERE DA PARTE DEL COMUNE ALL'ATTO DELLA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO O DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO

Premesso che con D.L. n. 132, convertito in Legge il 10.11.2014, n. 162, all'art.12, comma 6, è stato previsto di inserire alla Tabella D), allegata alla legge 8.06.1962, n.604, dopo il punto 11 delle norme speciali il seguente punto: "11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale dello stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'art.4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n.642."

Considerato opportuno e necessario procedere alla determinazione di tale diritto fisso da esigere alla conclusione di ogni accordo previsto dall'art.12 del D.L. n.132, convertito, con modificazioni, in legge 10.11.2014, n.162;

Considerato che tale diritto non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'art.4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n.642 che ad oggi è fissato in Euro 16,00;

Vista la Tabella D), allegata alla legge 08.06.1962, n.604;

Visto il D.Lgs.18.08.2000, n.267, recante : "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni";

Visto il D.P.R. 207/2000;

Visto il D.Lgs..165/2001;

Visto il D.Lgs. 163/2006;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

Richiamato l'art. 48 comma 2 del D.Lgs 267/2000, che attribuisce alla Giunta la competenza ad adottare gli atti di indirizzo gestionale;

Acquisiti i pareri favorevolmente espressi in merito alla regolarità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

#### PROPONE DI DELIBERARE

Per tutto quanto detto in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto

1) Di determinare l'importo del diritto fisso da esigere all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune, nella misura di E. 16,00 (Euro sedici);

2 ) Di prevedere la riscossione di tale diritto mediante:

- bollettino conto corrente postale n. 262915 intestato a: Comune di Alcamo – Servizio di Tesoreria e consegna dell'attestazione di avvenuto pagamento al personale addetto;
- alle seguenti coordinate bancarie "postali" IT71 ZO76 0116 4000 0000 0262 915, intestato a: Comune di Alcamo - Servizio di Tesoreria;

- alle seguenti coordinate bancarie della “UNICREDIT S.P.A.” IT31 PO20 0881 7820 0030 0683 847 intestato a: Comune di Alcamo – Servizio di Tesoreria.

3) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000.

4) Di pubblicare nelle forme di rito.

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto:

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DI DIRITTO FISSO DA ESIGERE DA PARTE DEL COMUNE ALL'ATTO DELLA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO O DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione ;

Visto l' O.EE.LL. vigente in Sicilia ;

ad unanimità di voti espressi palesemente

#### DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DI DIRITTO FISSO DA ESIGERE DA PARTE DEL COMUNE ALL'ATTO DELLA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO O DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO

#### CONTESTUALMENTE

Ravvisata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art.12 della L.R.44/91;

Con voti espressi palesemente

#### DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

PROPOSTA DI DELIBERA DI AVENTE AD OGGETTO: “DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DI DIRITTO FISSO DA ESIGERE DA PARTE DEL COMUNE ALL’ATTO DELLA CONCLUSIONE DELL’ACCORDO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO O DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO”

---

Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali e Risorse Umane;  
Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L.15/2005.

Ai sensi dell’art.1 lett.i) comma 1 lett.i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Alcamo li

Il Dirigente del Settore  
Dr. Marco Cascio

Il sottoscritto Dirigente del Settore Economico Finanziario:

Vista la legge Regionale 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta;

Ai sensi dell’art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni,  
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui  
all’oggetto.

Alcamo li 20/01/2015

Il Dirigente di Settore  
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Letto approvato e sottoscritto \_\_\_\_\_

IL SINDACO  
F.to Bonventre Sebastiano

L'ASSESSORE ANZIANO  
F.to Coppola Vincenzo

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Cristofaro Ricupati

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo  
Dalla Residenza Municipale, li

Il segretario Generale

\_\_\_\_\_

=====

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

**N. Reg. pubbl.** \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 01/02/2015 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/01/2015

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

\_\_\_\_\_

Dal Municipio \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
F.to Cristofaro Ricupati

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 12 settembre 2014

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5° Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

#### DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132.

Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00147). . . . . Pag. 1

#### DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133.

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. (14G00149). . . . . Pag. 11

### Ministero dell'interno

#### DECRETO 24 luglio 2014, n. 134.

Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (14G00140). . . . . Pag. 65

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

#### Ministero del lavoro e delle politiche sociali

#### DECRETO 10 giugno 2014.

Approvazione dell'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni. (14A06940) . . . . . Pag. 70



### Capo III

#### ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DI DIVORZIO

##### Art. 12.

*Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile.*

1. I coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.»

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente lettera: «g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;»;

b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera: «g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»;

c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente lettera: «d-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;».

6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegata A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

### Capo IV

#### ALTRE MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEL PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE

##### Art. 13.

#### Modifiche al regime della compensazione delle spese

1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.»

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

##### Art. 14.

#### Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione

1. Dopo l'articolo 183 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«183-bis (Passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione). — Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria. Se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.»

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

